

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONAFEDE, VILLAROSA

Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia
di decadenza dal mandato parlamentare

Presentata il 4 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — A Guido Gonella, già Ministro, membro dell'Assemblea costituente, deputato e senatore dalla I all'VIII legislatura repubblicana, nonché per lungo tempo dirigente della Democrazia cristiana, si attribuisce la definizione dell'attività parlamentare come « ozio senza riposo, fatica senza lavoro ». Si tratta di una definizione che coglie alcuni aspetti di un'attività che non è volta a produrre beni materiali o servizi di entità o valore quantitativamente misurabili, bensì consiste nell'esercizio di una funzione pubblica di natura politica, nella quale — per la sua intrinseca natura di confronto fra rappresentanti di idee e interessi diversi — il risultato è raramente pari al tempo e all'impegno spesi per conseguirlo.

Con questa definizione potrebbe tuttav

via esprimersi anche una visione cinica e deteriore della funzione di rappresentanza politica, che si identifichi in una classe di eletti — o magari di nominati — considerata intoccabile, protetta da invalicabili guarentigie e legittimata dal mero *status* acquisito piuttosto che dall'attività concretamente svolta nell'interesse della comunità. Una tale visione del rapporto tra rappresentanza politica e cittadinanza sarebbe oggi insostenibile, grazie alla scrupolosa attenzione prestata dall'opinione pubblica nei riguardi di ciascun aspetto, formale e sostanziale, del lavoro parlamentare e delle condotte istituzionali e politiche dei membri della Camera e del Senato.

Anche la drammatica crisi finanziaria ed economica, attraversata con difficoltà dal Paese, ha portato infatti al rafforzamento dell'idea di un mandato elettorale inteso come servizio pubblico, in cui

l'eletto al Parlamento viene sempre più spesso valutato in termini « giuslavoristici » piuttosto che politici, privilegiando sull'aspetto elettivo il carattere di portavoce, ovvero di incaricato di un elettorato che si fa base civica e « datore di lavoro » allo stesso tempo. Tuttavia, i costumi di numerosi esponenti politici, recalcitranti ad adattarsi a modelli di pubblica sobrietà, rischiano di gettare discredito sulle massime istituzioni rappresentative repubblicane, ingenerando sfiducia e disaffezione verso l'inestimabile patrimonio civile comune rappresentato dal Parlamento.

A salvaguardare, nell'interesse di ciascuno, tale patrimonio non saranno allora sufficienti le decurtazioni recentemente apportate a indennità e a diarie, non basterà nemmeno l'esempio virtuoso dei parlamentari che hanno scelto di restituire le somme non spese conferite loro dalle istituzioni di appartenenza. Tutto ciò, all'occhio attento del cittadino, risulterà episodico e vano finché la deleteria pratica dell'assenteismo all'interno delle Assemblee elettive continuerà ad essere, di fatto, tutelata e preservata dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Senza alcuna soluzione di continuità, dalla prima alla seconda Repubblica fino ai giorni nostri, si rilevano casi di parlamentari cronicamente assenti dai lavori di Assemblea che, pur senza cambiare schieramento politico — nozione peraltro di difficile connotazione in un'epoca *post-ideologica* come l'attuale —, tradiscono il mandato elettorale loro conferito per manifesto difetto di rappresentanza.

La presente proposta di legge costituzionale si pone, pertanto, come uno strumento utile ad arrestare il diffuso malcostume dell'assenteismo parlamentare e a restituire al cittadino l'effettiva aspettativa che gli eletti siano condotti a ricoprire il ruolo pubblico ad essi attribuito con disciplina e onore, così come prescritto dall'articolo 54 della Costituzione.

Nell'articolo 1, con un primo comma aggiuntivo all'articolo 66 della Costituzione, la presente proposta di legge costituzionale introduce a carico di ogni membro del Parlamento l'obbligo di partecipare ai lavori della Camera alla quale appartiene.

Ne consegue l'introduzione di un altro comma nel medesimo articolo 66 della Costituzione, con il quale si rende sanzionabile la violazione di tale obbligo, prevedendo la decadenza dal mandato parlamentare per il deputato o per il senatore che, senza giustificato motivo, nel corso di un semestre risulti assente da più dei sette decimi delle sedute della rispettiva Assemblea in cui si svolgano votazioni con modalità dalle quali risulti la verifica della presenza. Decadenza che, all'avverarsi delle predette condizioni, diventa esecutiva mediante una comunicazione da parte del Presidente dell'Assemblea sia al parlamentare interessato sia all'Assemblea stessa, la quale ne prende atto senza votazioni. Rimane attribuito a ciascuna Camera il compito di determinare, con il proprio regolamento, le procedure per l'accertamento dell'assenza e le cause di giustificazione.

Viene inoltre stabilito all'articolo 2 che la cogenza del vincolo di responsabilità tra il mandato elettorale e l'attività parlamentare dell'eletto, come delineato nel novellato articolo 66 della Costituzione, acquista efficacia a decorrere dal sesto mese della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Tale termine è stabilito allo scopo di consentire alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di adottare le norme regolamentari necessarie per l'attuazione del novellato articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto nello stesso articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare).

1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ogni membro del Parlamento ha l'obbligo di partecipare ai lavori della Camera alla quale appartiene e alle riunioni del Parlamento in seduta comune.

Decade dal mandato il membro del Parlamento che, senza giustificato motivo, nel corso di un semestre sia assente da più dei sette decimi delle sedute della rispettiva Assemblea in cui si svolgano votazioni con modalità dalle quali risulti la verifica della presenza. Il Presidente dell'Assemblea, informato il parlamentare interessato, comunica la decadenza all'Assemblea, che ne prende atto senza votazione. Le procedure per l'accertamento dell'assenza e le cause di giustificazione ammesse sono determinate da ciascuna Camera nel proprio regolamento ».

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 66 della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dal sesto mese della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro tale termine, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 66 della Costituzione.

€ 1,00



17PDL0016920